

PRODUZIONE VEGETALE BIOLOGICA: NORME GENERALI ALLA LUCE DEL NUOVO REGOLAMENTO UE 2018/848



TRIFILETTI ROBERTO

Responsabile Controllo e Certificazione

Produzione Biologiche Suolo e Salute

+39 346.5732768

rccbio@suoloesalute.it

www.suoloesalute.it

10/03/2022

RIFERIMENTI NORMATIVI

REGOLAMENTO UE 2018/848

REGOLAMENTO UE 2020/464 del 26 marzo 2020 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere

REGOLAMENTO UE 2021/1189 del 7 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari

REGOLAMENTO UE 2020/2146 del 24 settembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica

REGOLAMENTO UE 2021/279 del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici

REGOLAMENTO UE 2021/1165 del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi

REGOLAMENTO UE 2021/1006 del 12 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica

ALLEGATO II: PARTE I NORME DI PRODUZIONE VEGETALE

D.M. 15130 del 24/02/2017

PRINCIPI SPECIFICI ATTIVITA' AGRICOLE

ART. 6 Reg. UE 2018/848

- mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo, la sua stabilità, la sua capacità di ritenzione idrica e la sua
- biodiversità, prevenire e combattere l'impoverimento in sostanza organica , la compattazione e l'erosione del suolo e nutrire i vegetali soprattutto attraverso l'ecosistema del suolo;
- ridurre al minimo l'impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna
- riciclare i rifiuti e i sottoprodotti di origine vegetale e animale come fattori di produzione per le colture e l'allevamento;
- tutelare la salute dei vegetali mediante **misure preventive**, in particolare la scelta di specie, varietà o materiale eterogeneo appropriati che siano resistenti agli organismi nocivi e alle malattie, appropriate rotazioni delle colture, metodi meccanici e fisici e protezione dei nemici naturali degli organismi nocivi
- utilizzare sementi e animali con un grado elevato di diversità genetica, di resistenza alle malattie e di longevità;

PRINCIPI SPECIFICI ATTIVITA' AGRICOLE

ART. 6 Reg. UE 2018/848

- nella scelta delle varietà vegetali, tenere conto delle particolarità di ciascun sistema di produzione biologica, dando priorità ai risultati agronomici, alla resistenza alle malattie, all'adattamento a diverse condizioni pedoclimatiche locali e al rispetto delle barriere naturali per quanto riguarda gli incroci genetici;
- usare materiale riproduttivo vegetale biologico, come ad esempio materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico, e varietà biologiche adatte alla produzione biologica;
- produrre varietà biologiche utilizzando la capacità riproduttiva naturale e prestando attenzione alle barriere naturali all'incrocio;

PRINCIPI SPECIFICI ATTIVITA' AGRICOLE

Misure Preventive - misure che devono essere adottate dagli operatori in ogni fase di produzione, preparazione e distribuzione al fine di garantire la conservazione della biodiversità e la qualità del suolo, le misure per la prevenzione e la lotta contro gli organismi nocivi e le malattie e le misure che devono essere adottate per evitare effetti negativi sull'ambiente, sulla salute degli animali e sulla salute dei vegetali :

- conservazione della biodiversità
- qualità del suolo
- prevenzione e la lotta contro gli organismi nocivi e le malattie
- misure che devono essere adottate per evitare effetti negativi sull'ambiente, sulla salute degli animali e sulla salute dei vegetali

Misure Precauzionali - misure che devono essere adottate dagli operatori in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica conformemente al presente regolamento e di evitare la commistione di prodotti biologici con prodotti non biologici:

- evitare la contaminazione da parte di sostanze non autorizzate – rischio chimico
- evitare la commistione con prodotti non biologici – identificazione e tracciabilità

NORME GENERALI DI PRODUZIONE

ART. 9 Reg. UE 2018/848

1. Gli operatori si conformano alle norme generali di produzione stabilite nel presente articolo.
2. L'intera azienda è gestita in conformità dei requisiti del presente regolamento che si applicano alla produzione biologica.
3. Possono essere utilizzati nella produzione biologica, **solo i prodotti autorizzati** e previsti dal regolamento
4. **Non sono usate le radiazioni ionizzanti** per il trattamento di alimenti o mangimi biologici e per il trattamento di materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici.

NORME GENERALI DI PRODUZIONE

ART. 9 Reg. UE 2018/848

7. Un'azienda può essere suddivisa in unità di produzione chiaramente ed effettivamente distinte per la produzione biologica, in conversione e non biologica, a condizione che per le unità di produzione non biologica, per **quanto concerne i vegetali**, siano interessate varietà distinte **facilmente distinguibili**.

DEROGA

8. nel caso di colture perenni che richiedono un periodo di coltivazione di almeno tre anni, possono essere prese in considerazione diverse varietà non facilmente distinguibili o le stesse varietà, a condizione che la produzione in questione rientri in un **piano di conversione** e che la conversione alla produzione biologica dell'ultima parte dell'area relativa alla produzione in questione inizi il prima possibile e sia completata al massimo entro cinque anni.

NORME GENERALI DI PRODUZIONE

ART. 9 Reg. UE 2018/848

In tali casi:

- a) l'agricoltore informa l'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo dell'inizio di ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati con **almeno 48 ore di anticipo**;
 - b) a raccolto ultimato, l'agricoltore comunica all'autorità competente o, se del caso, all'autorità di controllo o all'organismo di controllo i quantitativi esatti raccolti nelle unità considerate, nonché le misure prese per **separare i prodotti**;
 - c) il piano di conversione e le misure da prendere per **garantire la chiara ed effettiva separazione** sono confermate ogni anno dall'autorità competente o, se del caso, dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo dopo l'avvio del piano di conversione.
- 9.** non si applicano nel caso di centri di formazione o di ricerca, di **vivai di piante**, di moltiplicatori di sementi e di operazioni di miglioramento genetico.

NORME GENERALI DI PRODUZIONE

ART. 9 Reg. UE 2018/848

10. Ove, nei casi di cui ai paragrafi 7, 8 e 9, non tutte le unità di produzione di un'azienda siano gestite secondo le norme di produzione biologica, gli operatori:

- tengono i **prodotti utilizzati per le unità di produzione** biologica e in conversione separati da quelli usati per le unità di produzione non biologica;
- tengono separati i **prodotti ottenuti dalle unità di produzione** biologica, in conversione e non biologica;
- provvedono a che **siano tenute adeguate registrazioni** per mostrare l'effettiva separazione delle unità di produzione e dei prodotti.

CONVERSIONE

ART. 10 Reg. UE 2018/848

1. Gli agricoltori rispettano un periodo di conversione e durante tutto il periodo di conversione applicano tutte le norme sulla produzione biologica
2. Il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l'agricoltore abbia notificato l'attività alle autorità competenti.

RICONOSCIMENTO RETROATTIVO DEL PERIODO DI CONVERSIONE

ART. 10 Reg. UE 2018/848

3. Nessun periodo precedente può essere riconosciuto retroattivamente come facente parte del periodo di conversione, tranne:

a) gli appezzamenti agricoli dell'operatore sono stati oggetto di misure definite in un **programma attuato a norma del regolamento(UE) n.1305/2013** (FEASR sviluppo rurale) al fine di garantire che su tali appezzamenti agricoli non siano stati utilizzati prodotti o sostanze diversi da quelli autorizzati per l'uso nella produzione biologica

b) l'operatore può fornire la prova che gli appezzamenti agricoli erano zone naturali o agricole che, per un periodo di **almeno tre anni**, non sono state trattate con prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica

CONVERSIONE

ART. 10 Reg. UE 2018/848

4. I prodotti ottenuti nel periodo di conversione non sono commercializzati come prodotti biologici o come prodotti in conversione.

Possono essere commercializzati come prodotti in conversione:

- **Materiale riproduttivo vegetale**, a condizione che sia stato rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi;
- **Alimenti di origine vegetale e mangimi di origine vegetale**, a condizione che il prodotto contenga soltanto un ingrediente agricolo vegetale e che sia stato rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi prima del raccolto.

RICONOSCIMENTO RETROATTIVO DEL PERIODO DI CONVERSIONE

Reg. UE 2020/464

Documenti da presentare per il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente

Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 3, **lettera a)**, del regolamento (UE) 2018/848 l'operatore presenta alle autorità competenti nello Stato membro i documenti ufficiali delle autorità competenti pertinenti che dimostrano che gli appezzamenti agricoli per cui si richiede il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente sono stati oggetto di misure definite in un programma attuato a norma del regolamento (UE) n.1305/2013 e che su tali appezzamenti agricoli non sono stati utilizzati prodotti o sostanze diversi da quelli autorizzati per l'uso nella produzione biologica

RICONOSCIMENTO RETROATTIVO DEL PERIODO DI CONVERSIONE

Art 1 Reg. UE 2020/464

- **le mappe** che identificano chiaramente ciascun appezzamento agricolo oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo e le informazioni relative alla superficie totale di tali appezzamenti
- **l'analisi dettagliata dei rischi** effettuata dalle autorità di controllo o dall'organismo di controllo per valutare se un appezzamento oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo sia stato trattato con prodotti o sostanze non autorizzati nella produzione biologica per un periodo di almeno tre anni, tenendo conto in particolare dell'estensione della superficie totale a cui si riferisce la domanda e delle pratiche agronomiche svolte in tale periodo su ciascun appezzamento oggetto della domanda;
- **i risultati delle analisi di laboratorio effettuate presso laboratori accreditati** su campioni di suolo e/o vegetali prelevati dall'ODC da ciascun appezzamento agricolo identificato come potenzialmente contaminato a causa del trattamento con prodotti e sostanze non autorizzati a seguito dell'analisi dettagliata dei rischi di cui alla lettera b);

RICONOSCIMENTO RETROATTIVO

Art 1 Reg. UE 2020/464

- un **rapporto di ispezione** dell'organismo di controllo a seguito di un'ispezione fisica dell'operatore al fine di verificare la coerenza delle informazioni raccolte sugli appezzamenti agricoli oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo;
- qualsiasi **altro documento pertinente** ritenuto necessario dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo per valutare la domanda di riconoscimento retroattivo;
- una **dichiarazione finale** scritta dell'organismo di controllo che indichi se è giustificato il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente come parte del periodo di conversione e che specifichi l'inizio del periodo a partire da cui ciascun appezzamento agricolo in questione è considerato biologico e la superficie totale degli appezzamenti che beneficiano del riconoscimento retroattivo di un periodo

DIVIETO DI USO DI OGM

ART. 11 Reg. UE 2018/848

Gli OGM, i prodotti ottenuti da OGM e i prodotti ottenuti con OGM **non possono essere usati negli alimenti** o nei mangimi o come alimenti, mangimi, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, materiale riproduttivo vegetale, microrganismi o animali in produzione biologica.

Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti ottenuti da OGM per alimenti e mangimi, gli operatori possono fare **affidamento sull'etichetta di un prodotto o su qualsiasi altro documento di accompagnamento** fornito ai sensi di tali atti.

Gli operatori che usano prodotti non biologici acquistati da terzi richiedono al venditore di confermare che gli stessi non sono ottenuti da OGM o ottenuti con OGM.

Ottenuto da OGM: ottenuto interamente o parzialmente da OGM, ma non contenente OGM o da essi costituito (punto 59 art. 3 reg. 848/2018)

Ottenuto con OGM: derivato mediante l'uso di un OGM come ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma non contenente OGM o da essi costituito né ottenuto da OGM (punto 60 art. 3 Reg. 848/2018).

Non esiste più il modello di dichiarazione
[Allegato XIII del Reg. CE 889/2008](#)

MATERIALE RIPRODUTTIVO ETEROGENEO

ART. 13 Reg. UE 2018/848

«materiale eterogeneo biologico»: un insieme vegetale appartenente a un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto che:

a) **presenta caratteristiche fenotipiche comuni;**

b) è caratterizzato da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive, in modo che tale insieme vegetale sia rappresentato dal materiale nel suo insieme e non da un numero ridotto di individui;

c) non è una varietà ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio;

d) **non è una miscela di varietà;** e

e) è stato prodotto in conformità del presente regolamento.

MATERIALE RIPRODUTTIVO ETEROGENEO

ART. 13 Reg. UE 2018/848

CONSIDERANDO (36): Dalle ricerche condotte nell'Unione sul materiale riproduttivo vegetale che non soddisfa la definizione di varietà per quanto concerne l'uniformità emerge che l'uso di tale materiale eterogeneo potrebbe comportare benefici, in particolare per quanto concerne la produzione biologica, ad esempio per **ridurre la diffusione di malattie, migliorare la resilienza e aumentare la biodiversità.**

CONSIDERANDO (37): il materiale riproduttivo vegetale che non appartenga a una varietà, ma piuttosto a un insieme vegetale nell'ambito di un unico taxon botanico con un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive, dovrebbe essere disponibile per l'uso nella produzione biologica.

MATERIALE RIPRODUTTIVO ETEROGENEO

ART. 13 Reg. UE 2018/848

1. Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico può essere commercializzato senza rispettare i requisiti di registrazione e **senza rispettare le categorie di certificazione** dei materiali prebase, di base e certificati, o i requisiti per altre categorie, stabiliti nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE o negli atti adottati ai sensi di tali direttive.

MATERIALE RIPRODUTTIVO ETEROGENEO

ART. 13 Reg. UE 2018/848

2. Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di cui al paragrafo 1 può essere commercializzato previa notifica del materiale eterogeneo biologico da parte del fornitore agli organismi ufficiali responsabili.

Mediante un **fascicolo contenente**:

- a) i dati del richiedente;
- b) la specie e denominazione del materiale eterogeneo biologico;
- c) la descrizione delle principali **caratteristiche agronomiche e fenotipiche comuni** all'insieme vegetale in questione, inclusi i metodi di miglioramento genetico, eventuali risultati disponibili dei test relativi a tali caratteristiche, il paese di produzione e il materiale parentale utilizzato;
- d) una dichiarazione del richiedente relativa alla veridicità degli elementi di cui alle lettere a), b) e c); e
- e) un campione rappresentativo

MATERIALE RIPRODUTTIVO ETEROGENEO

ART. 13 Reg. UE 2018/848

- 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare **atti delegati** conformemente all'articolo 54 che integrano il presente regolamento definendo norme che **disciplinano la produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale** di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari, per quanto concerne:
 - a) la descrizione del materiale eterogeneo biologico, inclusi i pertinenti metodi di miglioramento genetico e produzione e il materiale parentale utilizzato;
 - b) i requisiti di qualità minima dei lotti di sementi, inclusi l'identità, la purezza specifica, i tassi di germinazione e la qualità sanitaria;
 - c) l'etichettatura e l'imballaggio;
 - d) le informazioni e i campioni della produzione che gli operatori professionali devono conservare;
 - e) se del caso, la manutenzione del materiale eterogeneo biologico.

REG. (UE)
2021/1189

MATERIALE RIPRODUTTIVO ETEROGENEO

ART. 1 Reg. UE 2021/1189

Oggetto

• Il presente regolamento stabilisce norme relative alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico ai sensi del regolamento (UE) 2018/848, ossia

- **semi di specie agricole e di ortaggi,**
- **materiali di moltiplicazione di ortaggi diversi dalle sementi,**
- **materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali,**
- **materiali di moltiplicazione della vite**
- **materiali di moltiplicazione delle piante da frutto,**

ai sensi delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 98/56/CE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE.

• Il presente regolamento non si applica al trasferimento di quantità limitate di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico destinato alla ricerca su, e allo sviluppo di, materiale eterogeneo biologico.

MATERIALE RIPRODUTTIVO ETEROGENEO

ART. 4 Reg. UE 2021/1189

Descrizione del materiale eterogeneo biologico

1) La descrizione del materiale eterogeneo biologico comprende tutti i seguenti elementi:

- una descrizione delle sue caratteristiche
- una descrizione del tipo di tecnica utilizzata per il metodo di miglioramento genetico o di produzione del materiale eterogeneo biologico;
- una descrizione del materiale parentale utilizzato per il miglioramento genetico o la produzione del materiale eterogeneo biologico
- una descrizione delle pratiche di gestione e selezione in azienda
- un riferimento al paese di miglioramento genetico o di produzione, con informazioni sull'anno di produzione e una descrizione delle condizioni

MATERIALE RIPRODUTTIVO ETEROGENEO

ART. 5 Reg. UE 2021/1189

Prescrizioni relative all'identità dei lotti di sementi di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico

Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico è identificabile sulla base di tutti gli elementi seguenti:

1. il materiale parentale e lo schema di produzione utilizzati nell'**incrocio** per la creazione del materiale eterogeneo biologico oppure i dati storici sul materiale e sulle **pratiche di gestione in azienda**, indicando se la selezione è avvenuta per vie naturali e/o tramite l'intervento umano
2. il paese di miglioramento genetico o produzione;
3. la caratterizzazione dei caratteri principali comuni e dell'eterogeneità fenotipica del materiale.

MATERIALE RIPRODUTTIVO ETEROGENEO

ART. 7 Reg. UE 2021/1189

Prescrizioni relative all'imballaggio e all'etichettatura del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico

2. L'operatore appone sugli imballaggi o sui contenitori di sementi o di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico

un'etichetta in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione.

L'etichetta:

- a) è leggibile, reca una stampa o una scritta su un lato, è nuova e ben visibile;
- b) reca le informazioni di cui all'allegato I del presente regolamento;
- c) è di colore giallo con una croce diagonale verde.

MATERIALE RIPRODUTTIVO ETEROGENEO

Allegato I Reg. UE 2021/1189

Informazioni da riportare sull'etichetta degli imballaggi a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b

A. L'etichetta reca le seguenti informazioni:

1. la denominazione del materiale eterogeneo, unitamente alla dicitura «materiale eterogeneo biologico»;
2. «Normativa dell'Unione»;
3. il nome e l'indirizzo dell'operatore professionale responsabile dell'apposizione dell'etichetta, o il suo codice di registrazione;
4. il paese di produzione;
5. il numero di riferimento attribuito dall'operatore professionale responsabile dell'apposizione delle etichette;
6. il mese e l'anno di chiusura, preceduti dal termine: «chiuso»;

MATERIALE RIPRODUTTIVO ETEROGENEO

Allegato I Reg. UE 2021/1189

Informazioni da riportare sull'etichetta degli imballaggi a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b

A. L'etichetta reca le seguenti informazioni:

7. la specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica,

8. il peso netto o lordo dichiarato, o il numero dichiarato per le sementi,

9. in caso di indicazione del peso e di utilizzo di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi,

10. informazioni sui prodotti fitosanitari applicati al materiale riproduttivo vegetale

11. il tasso di germinazione se, a norma dell'articolo 6, paragrafo 13, del presente regolamento, il materiale eterogeneo biologico non soddisfa le condizioni relative alla germinazione.

MATERIALE RIPRODUTTIVO ETEROGENEO

Allegato II Reg. UE 2021/1189

Quantitativi massimi di sementi in piccole confezioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5

SPECIE	Massa netta massima di sementi (kg)
Piante foraggere	10
Barbabietole	10
Cereali	30
Piante oleaginose e da fibra	10
Tuberi-seme di patate	30
Sementi di ortaggi:	
Leguminose	5
Cipolle, cerfoglio, asparagi, bietole bianche o bietole da costa, barbabietole rosse o bietole da orto, rape, angurie, zucche, zucchine, carote, ravanelli, scorzonera, spinaci e valeriana	0,5
Tutte le altre specie di ortaggi	0,1

ADOZIONE DI NORME ECCEZIONALI DI PRODUZIONE

ART. 22 Reg. UE 2018/848

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 che integrano il presente regolamento fissando:

- a) **i criteri per determinare se una situazione si configuri quale circostanza calamitosa** derivante da «avversità atmosferica», «epizoozie», «emergenza ambientale», «calamità naturale» o «evento catastrofico», nonché da eventuali situazioni comparabili;
- b) norme specifiche, incluse eventuali deroghe al presente regolamento, su come gli Stati membri debbano far fronte a tali circostanze calamitose se decidono di applicare il presente articolo; e
- c) norme specifiche in materia di monitoraggio e notifica in tali casi

REG. (UE)
2020/2146

ADOZIONE DI NORME ECCEZIONALI DI PRODUZIONE

ART. 2 Reg. UE 2020/2146 - Condizioni per la concessione delle deroghe

1. A seguito della decisione formale **le autorità competenti possono**, previa identificazione degli operatori interessati nella zona colpita o su richiesta del singolo operatore interessato, **concedere le deroghe** pertinenti di cui all'articolo 3 e le relative condizioni, **purché tali deroghe e condizioni si applichino**:

- per un periodo limitato e non superiore a quello necessario, **e in nessun caso per più di 12 mesi**, per proseguire o riprendere la produzione biologica quale effettuata prima della data di applicazione di tali deroghe;
- a tipi di produzione o, se del caso, ad appezzamenti agricoli specificamente colpiti; e
- a tutti gli operatori biologici interessati nella zona colpita o soltanto al singolo operatore interessato, a seconda dei casi.

ADOZIONE DI NORME ECCEZIONALI DI PRODUZIONE

ART. 3 Reg. UE 2020/2146 - Deroghe specifiche al regolamento (UE) 2018/848

In deroga all'allegato II, parte I, punto 1.8.1, del regolamento (UE) 2018/848, per la produzione di vegetali e prodotti vegetali diversi dal materiale riproduttivo vegetale, può essere utilizzato materiale riproduttivo vegetale non biologico qualora non sia possibile l'uso di materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione, a condizione che le disposizioni della parte I, punto 1.8.5.3 e, se del caso, i requisiti di cui alla parte I, punto 1.7, dello stesso allegato siano rispettati.

AUTORIZZAZIONE DI PRODOTTI E SOSTANZE UTILIZZATI PER L'USO NELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

ART. 24 Reg. UE 2018/848

1. La Commissione può autorizzare l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica, includendo i prodotti e le sostanze autorizzati in elenchi ristretti per i seguenti scopi:

- **come sostanze attive da utilizzare in prodotti fitosanitari;** REG. (UE) 2021/1165 ART.1
- **come concimi, ammendanti e nutrienti;** REG. (UE) 2021/1165 ART.2
- come materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o come materie prime per mangimi di origine microbica o minerale;
- come additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici;
- come prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d'acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale;
- come prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un'azienda agricola;
- come prodotti per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio.

AUTORIZZAZIONE DI PRODOTTI E SOSTANZE UTILIZZATI PER L'USO NELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

ART. 1 Reg. UE 1165/2021 SOSTANZE ATTIVE IN PRODOTTI FITOSANITARI

soltanto le sostanze attive elencate nell'allegato I del presente regolamento possono essere contenute in prodotti fitosanitari utilizzati nella produzione biologica, quali definiti in tale allegato

ART. 2 Reg. UE 1165/2021 CONCIMI, AMMENDANTI E NUTRIENTI

soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato II del presente regolamento possono essere utilizzati nella produzione biologica come concimi, ammendanti e nutrienti per il nutrimento dei vegetali, il miglioramento e l'arricchimento della lettiera, la coltivazione di alghe o l'ambiente di allevamento degli animali di acquacoltura, a condizione che siano conformi alle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione.

OBBLIGHI E INTERVENTI IN CASO DI SOSPETTO DI NON CONFORMITA'

ART. 27 Reg. UE 2018/848

Un operatore che **sospetti che un prodotto da lui ottenuto, preparato o importato o che ha ricevuto da un altro operatore non sia conforme al presente regolamento:**

- identifica e separa il prodotto interessato;
- verifica se il sospetto di non conformità può essere comprovato;
- **non immette il prodotto interessato sul mercato come prodotto biologico** o in conversione e non lo utilizza nella produzione biologica, a meno che il sospetto di non conformità possa essere eliminato;
- ove il sospetto di non conformità sia comprovato o non possa essere eliminato, **informa immediatamente** la pertinente autorità competente o, se del caso, l'autorità **o l'organismo di controllo** pertinente, possibilmente fornendo gli elementi disponibili;
- **coopera pienamente** con la pertinente autorità competente o, se del caso, **con l'autorità di controllo o l'organismo di controllo** pertinente per verificare e individuare i motivi del sospetto di non conformità.

MISURE PRECAUZIONALI VOLTE A EVITARE LA PRESENZA DI PRODOTTI E SOSTANZE NON AUTORIZZATI

ART. 28 Reg. UE 2018/848

1. Al fine di **evitare la contaminazione** da parte di prodotti o sostanze che non sono autorizzati per l'uso nella produzione biologica, gli operatori prendono le seguenti **misure precauzionali** in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione:

- adottano e mantengono misure proporzionate e adeguate per **individuare i rischi di contaminazione** della produzione e dei prodotti biologici con prodotti o sostanze non autorizzati, compresa **l'identificazione sistematica delle fasi procedurali critiche**;
- adottano e mantengono misure proporzionate e adeguate per evitare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con prodotti o sostanze non autorizzati;
- **esaminano** e adattano **periodicamente tali misure**;
- rispettano altri pertinenti requisiti del presente regolamento volti a garantire la **separazione tra prodotti biologici**, in conversione e non biologici.

MISURE PRECAUZIONALI VOLTE A EVITARE LA PRESENZA DI PRODOTTI E SOSTANZE NON AUTORIZZATI

ART. 28 Reg. UE 2018/848

2. Qualora, a causa della **presenza di un prodotto o di una sostanza non autorizzati per l'uso nella produzione biologica in un prodotto destinato a essere utilizzato o commercializzato come prodotto biologico o in conversione**, un operatore sospetti che quest'ultimo non sia conforme al presente regolamento, l'operatore:

- **identifica e separa il prodotto interessato;**
- verifica se il sospetto può essere comprovato;
- **non immette il prodotto interessato sul mercato come prodotto biologico** o in conversione e non lo utilizza nella produzione biologica, a meno che il sospetto possa essere eliminato;
- se il sospetto è comprovato o non può essere eliminato, **informa** immediatamente la pertinente autorità competente o, se del caso, l'autorità **o l'organismo di controllo pertinente fornendo**, se del caso, gli elementi disponibili;
- coopera pienamente con la pertinente autorità competente o, se del caso, con l'autorità di controllo o l'organismo di controllo pertinente per individuare e **verificare i motivi della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati.**

MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI PRESENZA DI PRODOTTI O SOSTANZE NON AUTORIZZATI

ART. 29 Reg. UE 2018/848

1. Quando l'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo riceve informazioni comprovate sulla presenza di prodotti o sostanze non autorizzati a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, per l'uso nella produzione biologica o ne è informata da un operatore o rileva tali prodotti o sostanze in un prodotto biologico o in conversione:

- **condurre immediatamente un'indagine ufficiale** a norma del regolamento (UE) 2017/625 al fine di determinare le fonti e la causa per verificare la conformità ; tale indagine è completata il prima possibile, entro tempi ragionevoli, tenendo conto della durata di conservazione del prodotto e della complessità del caso;
- in attesa dei risultati dell'indagine di cui alla lettera a), **vieta in via provvisoria sia l'immissione sul mercato dei prodotti interessati come prodotti biologici o in conversione sia il loro utilizzo nella produzione biologica.**

MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI PRESENZA DI PRODOTTI O SOSTANZE NON AUTORIZZATI

ART. 29 Reg. UE 2018/848

2. Il prodotto interessato non è commercializzato come biologico o in conversione o utilizzato nella produzione biologica quando l'autorità competente o, se del caso, l'organismo di controllo ha stabilito che l'operatore interessato:

- ha utilizzato prodotti o sostanze non autorizzati a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, per l'uso nella produzione biologica;
- non ha adottato le misure precauzionali di cui all'articolo 28, paragrafo 1;
- non ha adottato misure a seguito di precedenti richieste pertinenti delle autorità competenti, delle autorità di controllo o degli organismi di controllo.

3. All'operatore interessato è data la possibilità di formulare osservazioni in merito ai risultati dell'indagine di cui al paragrafo 1, lettera a). L'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo tiene registrazioni delle indagini che ha condotto.

Ove necessario, l'operatore interessato adotta le misure correttive necessarie a evitare contaminazioni in futuro.

NORME AGGIUNTIVE SUGLI ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI E DEI GRUPPI DI OPERATORI

ART. 39 Reg. UE 2018/848

1. In aggiunta agli obblighi di concedere accesso ai locali , ai sistemi informatici ed ai documenti (art. 15 Reg.UE 625/2017) , gli operatori e i gruppi di operatori:

- a) tengono **registrazioni** per dimostrare la loro conformità al presente regolamento;
- b) effettuano tutte le **dichiarazioni** e le altre comunicazioni previste dai controlli ufficiali;
- c) adottano le **pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità al presente regolamento;**
- d) forniscono, **sotto forma di dichiarazione da firmare e aggiornare**, ove necessario:
 - i. **la descrizione completa dell'unità di produzione biologica o in conversione e delle attività da svolgere a norma del presente regolamento;**
 - ii. **le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità al presente regolamento;**

NORME AGGIUNTIVE SUGLI ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI E DEI GRUPPI DI OPERATORI

ART. 39 Reg. UE 2018/848

ii. un impegno:

- a **informare** per iscritto e senza indebito ritardo **gli acquirenti dei prodotti** e a scambiare le pertinenti informazioni con l'autorità competente o, se del caso, con l'autorità di controllo o l'organismo di controllo, **qualora sia stato comprovato un sospetto di non conformità**, non possa essere eliminato un sospetto di non conformità **o sia stata accertata una non conformità che comprometta l'integrità dei prodotti**;
- ad accettare il trasferimento del fascicolo relativo al controllo in caso di cambiamento dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo oppure, in caso di ritiro dalla produzione biologica, la conservazione del fascicolo relativo al controllo, per un periodo di almeno cinque anni, da parte dell'ultima autorità di controllo o dell'ultimo organismo di controllo;
- a **informare** immediatamente l'autorità competente o l'autorità o l'organismo designato , **in caso di ritiro dalla produzione biologica**;
- ad accettare lo scambio di informazioni con tali autorità od organismi, nel caso in cui gli appaltatori siano soggetti a controlli da parte di autorità di controllo od organismi di controllo differenti.

DICHIARAZIONI E ALTRE COMUNICAZIONI NECESSARIE PER I CONTROLLI UFFICIALI

ART. 3 Reg. UE 2021/2119

Gli operatori e i gruppi di operatori, **nelle loro dichiarazioni** o comunicazioni ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 all'autorità competente, all'autorità di controllo o all'organismo di controllo che effettua i controlli ufficiali, **includono le seguenti informazioni:**

- a) quali **attività**, tra quelle coperte dal certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, sono **subappaltate**;
- b) l'indirizzo o la geolocalizzazione delle unità di produzione biologica, in conversione e non biologica, della zona di raccolta di piante o alghe selvatiche e di altri locali e unità utilizzati per le loro attività;
- c) **nel caso di aziende suddivise in unità di produzione distinte**, a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848, **la descrizione e l'indirizzo o la geolocalizzazione delle unità di produzione non biologica**;
- d) le loro previsioni di produzione pianificate.

Tali dichiarazioni e comunicazioni vengono aggiornate ove necessario.

PROGRAMMI ANNUALI DI PRODUZIONE

Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012

- Gli operatori che, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, hanno notificato l'inizio della propria attività, sono tenuti ad assolvere agli obblighi di comunicazione.
- La scadenza per la presentazione del PAP è da considerarsi il 31 Gennaio di ogni anno e nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della notifica di inizio attività o di variazione.

Articolo 4

La variazione delle informazioni contenute nei Programmi Annuali, definiti all'art. 2, comporta un aggiornamento nei casi seguenti:

- a) cambio delle colture in termini di specie, consociazione e successione;**
- b) cambio delle varietà per le colture legnose agrarie;**
- c) cambio di specie o di razze allevate;
- d) modifica dei prodotti importati o dei Paesi terzi
- e) aumento del 30% delle quantità di prodotto importato;

PROGRAMMI ANNUALI DI PRODUZIONE

Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012

- f. aumento o diminuzione del numero di capi o delle quantità delle produzioni solo per gli operatori la cui azienda abbia un numero di animali superiore a 30 UBA/UP;
- g. aumento o diminuzione del numero di arnie solo per gli operatori la cui azienda abbia un numero di arnie superiori a 150;
- h. aumento o diminuzione delle entità di coltivazione e raccolta di alghe e di allevamento di animali di acquacoltura per gli operatori le cui produzioni superino 20 tonnellate;

Nei casi previsti alle lettere f), g), h) la variazione deve essere pari o superiore al 30%.

Decreto ministeriale n. 29740 del 24 gennaio 2022

Il termine di presentazione dei Programmi Annuali di Produzione, individuato dal Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 all'art. 2, comma 1, è **prorogato dal 31 gennaio al 15 maggio 2022**.

NORME AGGIUNTIVE SUGLI ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI E DEI GRUPPI DI OPERATORI

ART. 41 Reg. UE 2018/848

2. Se i risultati dell'indagine di cui al paragrafo 1, lettera a), **non mostrano alcuna non conformità** che comprometta l'integrità dei prodotti biologici o in conversione, **l'operatore è autorizzato a utilizzare i prodotti in questione o a immetterli sul mercato come prodotti biologici o in conversione.**

3. Se i risultati mostrano non conformità, gli Stati membri adottano le misure, e prevedono le sanzioni necessarie, per evitare l'uso fraudolento delle indicazioni di cui al capo IV del presente regolamento.

4. **Le autorità competenti forniscono un catalogo comune di misure** per i casi di sospetto di non conformità e non conformità accertata, da applicare sul loro territorio, anche da parte delle autorità di controllo e degli organismi di controllo.

REG. (UE)
2021/279

MISURE CHE GARANTISCONO LA TRACCIABILITA' E LA CONFORMITA' NELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

ART. 8 Reg. UE 2021/279 - Misure in caso di accertata non conformità

Le autorità competenti possono avvalersi delle modalità uniformi di cui all'allegato I del presente regolamento per elaborare il catalogo nazionale di misure .

Tale catalogo nazionale di misure comprende almeno:

- a) un elenco dei casi di non conformità, con un riferimento alle norme specifiche del regolamento (UE) 2018/848;
- b) la classificazione dei casi di non conformità in tre categorie:
 - **non conformità di scarsa entità;**
 - **non conformità grave;**
 - **non conformità critiche .**

MISURE CHE GARANTISCONO LA TRACCIABILITA' E LA CONFORMITA' NELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

Allegato I Reg. UE 2021/279 - Misure in caso di accertata non conformità

a) il caso di non conformità è di **scarsa entità** quando:

i) le misure precauzionali sono proporzionate e appropriate e i controlli messi in atto dall'operatore sono efficienti;

ii) **la non conformità non compromette l'integrità del prodotto biologico o in conversione;**

iii) il sistema di tracciabilità è in grado di localizzare il prodotto o i prodotti interessati nella catena di

approvvigionamento ed è possibile vietare l'immissione sul mercato di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica;

MISURE CHE GARANTISCONO LA TRACCIABILITA' E LA CONFORMITA' NELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

Allegato I Reg. UE 2021/279 - Misure in caso di accertata non conformità

b) il caso di non conformità è grave quando:

- i) le misure precauzionali non sono proporzionate e appropriate e i controlli messi in atto dall'operatore non sono efficienti;**
- ii) la non conformità compromette l'integrità del prodotto biologico o in conversione;**
- iii) l'operatore non ha corretto tempestivamente una non conformità di scarsa entità;**
- iv) il sistema di tracciabilità è in grado di localizzare il prodotto o i prodotti interessati nella catena di approvvigionamento ed è possibile vietare l'immissione sul mercato di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica;**

MISURE CHE GARANTISCONO LA TRACCIABILITA' E LA CONFORMITA' NELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

Allegato I Reg. UE 2021/279 - Misure in caso di accertata non conformità

c) il caso di non conformità è critico quando:

i) le misure precauzionali non sono proporzionate e appropriate e i controlli messi in atto dall'operatore non sono efficienti;

ii) **la non conformità compromette l'integrità del prodotto biologico o in conversione;**

iii) **l'operatore non corregge precedenti non conformità gravi od omette ripetutamente di correggere altre categorie di non conformità;**

iv) **il sistema di tracciabilità non fornisce informazioni per localizzare il prodotto o i prodotti interessati nella catena di approvvigionamento** e non è possibile vietare l'immissione sul mercato di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica.

ALLEGATO II PARTE I: NORME DI PRODUZIONE VEGETALE

1. Requisiti di carattere generale

- 1.1. Legame della coltura con il suolo
- 1.2. Divieto idroponica
- 1.3. Deroga al punto 1.1 per germogli da semi inumiditi e di cespi di cicoria
- 1.4. Deroga al punto 1.1 per piante vendute in vaso o in contenitori
- 1.5. Deroga al punto 1.1, la coltivazione in aiuole demarcate
- 1.6. Inquinamento dell'ambiente
- 1.7. Conversione
- 1.8. Origine dei vegetali, compreso il materiale riproduttivo vegetale.
 - 1.8.5. Uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico
- 1.9. Gestione e fertilizzazione del suolo
- 1.10. Lotta contro gli organismi nocivi e le erbe infestanti
- 1.11. Prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione
- 1.12. Obbligo di tenuta delle registrazioni
- 1.13. Preparazione di prodotti non trasformati

2. Norme dettagliate per vegetali e prodotti vegetali specifici

- 2.1. Norme applicabili alla produzione di funghi
- 2.2. Norme relative alla raccolta di piante selvatiche

ALLEGATO II PARTE I: NORME DI PRODUZIONE VEGETALE

1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

1.1. Le colture biologiche, ad eccezione di quelle che crescono naturalmente in acqua, **sono prodotte su suolo vivo**, o su suolo vivo mescolato o fertilizzato con materiali e prodotti consentiti nella produzione biologica, in associazione con il **sottosuolo** e il substrato roccioso.

1.2. È vietata la **produzione idroponica**, vale a dire un metodo di coltivazione dei vegetali che non crescono naturalmente in acqua consistente nel porre le radici in una soluzione di soli elementi nutritivi o in un mezzo inerte a cui è aggiunta una soluzione di elementi nutritivi.

1.3. In deroga al punto 1.1., è consentito quanto segue:

- la **produzione di semi germogliati**, che comprendono germogli, germogli e crescioni, che vivono unicamente delle riserve nutritive disponibili nei semi, inumidendoli in acqua chiara, a condizione che i semi siano biologici. È vietato l'uso di terreni di coltura, salvo l'uso di un terreno inerte destinato unicamente a mantenere umidi i semi, quando i componenti di tale terreno inerte sono autorizzati ;
- **l'ottenimento di teste di cicoria**, anche mediante immersione in acqua limpida, purché il materiale vegetale di riproduzione sia organico. L'uso di un terreno di coltura è consentito solo quando i suoi componenti sono autorizzati.

1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

1.4. In deroga al punto 1.1, sono consentite le seguenti pratiche:

- coltivazione in vaso di vegetali per la produzione di **piante ornamentali** ed erbe **aromatiche** vendute in vaso al consumatore finale;
- coltivazione in contenitori di plantule o piante da trapianto per successivo trapianto.

1.5 In deroga al punto 1.1, la coltivazione in aiuole demarcate è consentita soltanto per le superfici certificate come biologiche ai fini di tale pratica prima del 28 giugno 2017 in Finlandia, Svezia e Danimarca. Non è consentita l'estensione di tali superfici.

Tale deroga scade il 31 dicembre 2031.

1.6. Tutte le tecniche di produzione vegetale evitano o limitano al minimo l'inquinamento dell'ambiente.

1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

1.7.1. Perché vegetali e prodotti vegetali siano considerati prodotti biologici, le norme di produzione stabilite nel presente regolamento devono essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di:

- **almeno 2 anni prima della semina;**
- nel caso di pascoli o prati permanenti, durante un periodo di **almeno 2 anni prima della loro utilizzazione** come foraggio biologico o ancora,
- nel caso delle colture perenni diverse dai foraggi, durante un periodo di **almeno 3 anni prima del primo raccolto** di prodotti biologici.

1.7.2. Nel caso in cui la terra o uno o più appezzamenti di terra siano stati contaminati con prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica, l'autorità competente può decidere di prorogare il periodo di conversione per la terra o gli appezzamenti interessati al di là del periodo di cui al punto 1.7.1.

1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

1.7.3. In caso di trattamento con un prodotto o una sostanza non autorizzati per l'uso nella produzione biologica, l'autorità competente richiede un nuovo periodo di conversione conformemente al punto 1.7.1.

Tale periodo può essere abbreviato nei due casi seguenti:

- **trattamento con un prodotto o una sostanza non autorizzati** per l'uso nella produzione biologica imposto dalla competente autorità dello Stato membro interessato nel quadro di **un'azione obbligatoria di lotta contro organismi nocivi** o erbe infestanti, compresi organismi nocivi soggetti a quarantena o specie invasive;
- **trattamento** con un prodotto o una sostanza non autorizzati per l'uso nella produzione biologica nel **quadro di esperimenti** scientifici approvati dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

1.7.5. In caso di terre associate a produzioni animali biologiche:

a) le norme di conversione si applicano all'intera superficie dell'unità di produzione su cui sono prodotti mangimi per animali;

b) in deroga alla lettera a), il periodo di conversione può essere **ridotto a un anno** (NON PIU' 6 MESI) per i pascoli e gli spazi all'aperto utilizzati da specie non erbivore

1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

1.8. ORIGINE DEI VEGETALI, COMPRESO IL MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE

materiale riproduttivo vegetale: i vegetali e tutte le parti di vegetali, comprese le sementi, in qualunque stadio di crescita, capaci di produrre piante complete e destinati a tale scopo

1.8.1 Per la produzione di vegetali e prodotti vegetali diversi dal materiale riproduttivo vegetale, è utilizzato solo materiale riproduttivo vegetale biologico.

1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

1.8.1 Per la produzione di vegetali e prodotti vegetali diversi dal materiale riproduttivo vegetale, è utilizzato **solo materiale riproduttivo vegetale biologico**.

1.8.2 Per ottenere materiale riproduttivo vegetale biologico da utilizzare per ottenere prodotti diversi dal materiale riproduttivo vegetale, la pianta madre e, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale sono prodotte conformemente al presente regolamento per **almeno una generazione** o, nel caso di colture perenni, per almeno una generazione nel corso di **due cicli vegetativi**.

1.8.3 Nella scelta del materiale riproduttivo vegetale biologico, gli operatori privilegiano il materiale riproduttivo vegetale biologico adatto all'agricoltura biologica.

1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

1.8.5 Uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico

1.8.5.1 Se il materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione non è disponibile in qualità o quantità **sufficiente** per soddisfare le esigenze dell'operatore, le autorità competenti possono autorizzare l'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico, **escluse le plantule**, fatti salvi i punti da 1.8.5.3 a 1.8.5.5.

L'autorizzazione individuale viene rilasciata , fatto salvo:

- nessun fornitore è in grado di consegnare il pertinente materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione in tempo per la semina o l'impianto;
- è giustificata a fini di ricerca, sperimentazioni su piccola scala in campo, a fini di conservazione delle varietà o d'innovazione del prodotto e previo consenso delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

1.8.5 Uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico

1.8.5.1

- Prima di chiedere l'autorizzazione, l'operatore consulta la banca dati (BDS), per verificare se il pertinente materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione è disponibile, e quindi se la richiesta è giustificata.
- Al fine di promuovere le riserve genetiche adattate alle condizioni specifiche della produzione biologica, gli operatori possono utilizzare il materiale riproduttivo vegetale sia biologico che in conversione ottenuto dalla propria azienda, a prescindere dalla disponibilità qualitativa e quantitativa che risulta dalla banca dati (BDS)

1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

1.8.5 Uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico

1.8.5.3 Il materiale riproduttivo vegetale non biologico **non è trattato con prodotti fitosanitari diversi da quelli autorizzati per il trattamento delle sementi** a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento, a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato non abbia prescritto, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui sarà utilizzato il materiale riproduttivo vegetale.

1.8.5.4 L'autorizzazione per l'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico deve essere ottenuta **prima della semina** o dell'impianto

1.8.5.5. L'autorizzazione per l'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico è concessa solo ai singoli utenti per una stagione di coltivazione alla volta e le autorità competenti per le autorizzazioni elencano i quantitativi di materiale riproduttivo vegetale autorizzato.

OTTENIMENTO DELLA DEROGA

DM n. 15130 del 24 febbraio 2017

L'operatore, al fine di identificare un possibile fornitore, almeno 10 giorni prima dalla semina, interroga la BDSB inserendo:

- Specie/varietà
- Tempi limite di consegna
- Specifiche tecniche qualitative
- Quantitativo necessario

Qualora non sia disponibile prodotto disponibile in biologico o in conversione, si può ottenere la deroga.

Possibilità di utilizzo fino al 31/12/2036

OTTENIMENTO DELLA DEROGA - BDSB

DM n. 15130 del 24 febbraio 2017

- **contiene l'elenco delle specie e varietà di sementi e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa** ottenuti con il metodo di produzione biologico disponibili sul mercato nazionale e relativi fornitori;
- **semplifica la procedura necessaria al rilascio delle deroghe all'impiego di sementi**, tuberi semi di patate e materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico.
- La BDS è inserita nell'ambito del portale dei servizi realizzati dal Sistema informativo agricolo nazionale – **SIAN**.
- Il **funzionamento** della BDS si fonda sulla disponibilità delle sementi biologiche, tale disponibilità dovrà essere inserita dai fornitori di tale materiale (sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa, come definiti nel decreto in esame), ove per **fornitori** si intendono:
 - gli operatori biologici iscritti nell'elenco di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, registrati come tali nella BDS;
 - i venditori che trattano sementi e/o materiale di moltiplicazione vegetativa biologici preconfezionati, registrati come tali nella BDS, anche se non sono operatori biologici.

OTTENIMENTO DELLA DEROGA - BDSB

DM n. 15130 del 24 febbraio 2017

In tale banca dati, gestita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le sementi ed il materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico sono distinte in tre liste di appartenenza:

- **Lista Rossa**
- **Lista Gialla**
- **Lista Verde**

OTTENIMENTO DELLA DEROGA - BDSB

DM n. 15130 del 24 febbraio 2017

In caso di **assenza di disponibilità** a sistema, può richiedere direttamente la deroga.

In caso di **presenza di disponibilità** a sistema, non sarà possibile richiedere direttamente la deroga, ma sarà necessario effettuare preventivamente una richiesta di interesse verso tutte le aziende fornitrici che abbiano inserito disponibilità per quella determinata varietà, mediante la funzione “Richiesta di interesse”.

Solo dopo aver ricevuto una risposta da tutte le aziende fornitrici o, in alternativa, dopo che siano trascorsi i termini previsti del decreto per la possibile risposta ad una richiesta di interesse (5/15 giorni), sarà possibile richiedere la deroga, mediante la funzione “Richiesta deroga”.



OTTENIMENTO DELLA DEROGA - BDSB

DM n. 15130 del 24 febbraio 2017

- sarà possibile **stampare** un documento riguardante la richiesta di deroga inviata.
- sarà possibile **modificare** il campo “note” e la “motivazione” della singola deroga.
- sarà possibile **“ritirare”** una deroga precedentemente erroneamente richiesta.

Tipologia: Autorizzazione ad uso di sementi e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico, ai sensi del DM n.15130 del 24 febbraio 2017, Allegato I Paragrafo 4.c [Lista GIALLA]

Note:

Modifica Deroga Ritiro Deroga

Indietro Stampa Disponibilita

OTTENIMENTO DELLA DEROGA - BDSB

DM n. 15130 del 24 febbraio 2017

- dal 1° gennaio 2021, "Erba Medica" e "Trifoglio Alessandrino" sono state trasferite in "Lista Rossa". La modifica è conseguente alla decisione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sulla base delle risultanze dell'apposito gruppo di esperti sementi biologiche che ha evidenziato una potenziale disponibilità di sementi biologiche di queste due specie.
- Con il passaggio dalla "Lista gialla" alla "Lista Rossa", la richiesta di deroga sarà possibile solo dopo 15 giorni **lavorativi** (anziché dopo 5 giorni come per le specie in lista gialla) dalla richiesta di interesse alle ditte che hanno dato disponibilità di sementi di quella determinata varietà.
- La richiesta di deroga sarà possibile prima dei 15 giorni se tutte le ditte che hanno dato disponibilità di sementi biologiche della varietà avranno risposto alla richiesta di interesse.

OTTENIMENTO DELLA DEROGA - BDSB

DM n. 15130 del 24 febbraio 2017

- Le "Richieste di Interesse" inserite a sistema siano ritenute valide SOLO per i 30 giorni successivi all'inserimento.

Nel caso in cui si proceda con l'eventuale richiesta di deroga oltre quel lasso temporale, in presenza di disponibilità sarà obbligatorio effettuare delle nuove richieste di interesse.

MIPAAF - PQAI 01 - Prot. Uscita N.0269583 del 11/06/2021

Con riferimento all'erba medica ed al trifoglio alessandrino, inserite in "Lista rossa" nell'ambito della Banca Dati Sementi

Biologiche – BDSB all'Allegato I, paragrafo 5, lettera a) del richiamato DM n. 15130/2017, **il tempo utile entro il quale**

l'utente deve dimostrare di aver attivato contatti per ordinare la semente biologica da utilizzare successivamente alla data

del 1° gennaio 2022 è stabilito alla data del 31 luglio 2021.

OTTENIMENTO DELLA DEROGA - BDSB

MIPAAF - PQAI 01 - Prot. Uscita N.0269583 del 11/06/2021

Pertanto, tutti gli operatori biologici, con notifica di attività biologica nello stato di

“pubblicata” alla data del 31 luglio 2021, possono ottenere la deroga all’utilizzo delle suddette sementi biologiche, soltanto se abbiano provveduto ad effettuare la manifestazione di interesse per la semente biologica tramite lo specifico servizio “Ordine” presente nel Sistema Informativo Biologico – SIB, operante nel SIAN, entro il medesimo termine del 31 luglio 2021.

Varietà EQUIVALENTI

insieme di singole varietà di una specie che, per caratteristiche agronomiche, fenotipiche, produttive e commerciali sono tra loro sostituibili senza arrecare potenziale danno all’agricoltore.

- 27/09/2021 - E' disponibile in Esercizio la nuova funzionalità di "Gestione integrata varietà equivalenti", che consentirà al Ministero di associare fra loro varietà ritenute equivalenti, allo scopo di estendere a quelle presenti nello stesso gruppo la ricerca di disponibilità

1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

1.9. Gestione e fertilizzazione del suolo

1.9.1. Nella produzione biologica vegetale si impiegano tecniche di lavorazione del suolo e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di sostanza organica del suolo, ad accrescerne la stabilità e la biodiversità, nonché a prevenirne la compattazione e l'erosione.

1.9.2. La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate:

- tranne nel caso di pascoli o prati permanenti, mediante l'uso della rotazione pluriennale delle colture, che includa **obbligatoriamente le leguminose** come coltivazioni principali o di copertura e **altre colture da sovescio**;
- nel caso delle serre o delle colture perenni diverse dai foraggi, mediante l'uso di colture da sovescio e leguminose a breve termine e il ricorso alla diversità vegetale;
- in tutti i casi, mediante la concimazione con effluenti di allevamento o con sostanza organica, entrambi preferibilmente compostati, di produzione biologica.

1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

1.9. Gestione e fertilizzazione del suolo

1.9.3. Se le esigenze nutrizionali dei vegetali non possono essere soddisfatte mediante le misure di cui ai punti 1.9.1 e 1.9.2, è consentito utilizzare unicamente, e solo nella misura necessaria, i concimi e gli ammendanti autorizzati per l'uso nella produzione biologica. (Allegato II Reg. UE n. 1165 del 15.07.2021).

Gli operatori tengono registrazioni dell'uso di tali prodotti, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, la quantità applicata nonché la coltura e gli appezzamenti interessati.

Alcuni concimi e ammendanti, previsti dall'allegato I, sono utilizzabili solo in determinate modalità applicative, ad esempio:

- Letame essiccato e pollina - proibiti se provenienti da allevamenti industriali
- Torba - Impiego limitato all'orticoltura

1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

1.9. Gestione e fertilizzazione del suolo

1.9.4. La quantità totale di effluenti di allevamento, quali definiti nella direttiva 91/676/CEE, impiegata nelle unità di produzione in conversione o **biologiche non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata.**

Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.

1.9.5. Gli operatori delle aziende agricole possono stipulare accordi scritti di cooperazione ai fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari provenienti dalle unità di produzione biologica solo con operatori di altre imprese agricole che rispettano le norme di produzione biologica. Il limite massimo di cui al punto 1.9.4 è calcolato sulla base dell'insieme delle unità di produzione biologica coinvolte nella suddetta cooperazione.

1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

1.9. Gestione e fertilizzazione del suolo

1.9.6. È consentito l'uso di preparati a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali del suolo o per migliorare la disponibilità di elementi nutritivi nel suolo o nelle colture.

1.9.7. Per l'attivazione del compost possono essere utilizzate preparati adeguati a base di vegetali e di microorganismi.

1.9.8. Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati.

1.9.9. È consentito l'uso di preparati biodinamici.

1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

1.10. Lotta contro gli organismi nocivi e le erbe infestanti

1.10.1. La prevenzione dei danni provocati da organismi nocivi ed erbe infestanti si basa principalmente sulla protezione ottenuta attraverso:

- i nemici naturali,
- la scelta delle specie, delle varietà e del materiale eterogeneo,
- la rotazione delle colture,
- le tecniche di coltivazione, come la **biofumigazione**, i metodi meccanici e fisici,
- i processi termici, quali la **solarizzazione** o, nel caso delle colture protette, il **trattamento a vapore del suolo a profondità limitata (profondità massima di 10 cm)**.

1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

1.10. Lotta contro gli organismi nocivi e le erbe infestanti

1.10.2. Se i vegetali non possono essere protetti adeguatamente dagli organismi nocivi mediante le misure di cui al punto 1.10.1 o in caso sussista un rischio comprovato per una coltura, è consentito utilizzare unicamente, e solo nella misura necessaria, i prodotti e le sostanze autorizzati per l'uso nella produzione biologica (Allegato I Reg. UE n. 1165 del 15.07.2021).

Gli operatori tengono registrazioni che attestano la necessità di utilizzare detti prodotti, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive, la quantità applicata, la coltura e gli appezzamenti interessati, nonché gli organismi nocivi e le malattie da controllare.

1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

1.10. Lotta contro gli organismi nocivi e le erbe infestanti

1.10.3. In relazione ai **prodotti e alle sostanze utilizzati nelle trappole o nei distributori automatici** di prodotti

e sostanze diversi dai feromoni, le trappole o i distributori devono impedire il rilascio dei prodotti e delle sostanze nell'ambiente e il contatto fra i prodotti e le sostanze e le colture in produzione. Tutte le trappole, comprese quelle a feromoni, sono raccolte dopo l'utilizzazione e smaltite in condizioni di sicurezza.

- **Etilene**: può essere utilizzato soltanto su banane e patate, e sugli agrumi nell'ambito della strategia per la prevenzione degli attacchi della mosca della frutta
- **Dettagliati alcuni prodotti quali**: oli vegetali olio di citronella, olio di chiodi di garofano, olio di colza, olio di menta verde, olio di arancio, olio di Melaluca alternifolia autorizzati per tutti gli usi salvo quello erbicida

1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

1.12. Obbligo tenuta delle registrazioni

Gli operatori tengono registrazioni degli appezzamenti interessati e della quantità del raccolto. In particolare gli operatori tengono registrazioni di altri eventuali fattori di produzione esterni utilizzati su ciascun appezzamento e, se del caso, conservano i documenti giustificativi disponibili riguardanti eventuali deroghe alle norme di produzione, ottenute ai sensi del punto 1.8.5 (materiale riproduttivo vegetale)

REGISTRAZIONI TENUTE DAGLI OPERATORI E DAI GRUPPI DI OPERATORI

ART. 2 Reg. UE 2119/2021

1. Gli operatori e i gruppi di operatori conservano tutta la documentazione necessaria, compresa la contabilità finanziaria e di magazzino, che consenta alle autorità competenti oppure, ove del caso, alle autorità o agli organismi di controllo di effettuare, in particolare, i seguenti controlli:

- a) i controlli sulle **misure preventive e precauzionali adottate** a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, e dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/848;
- b) il controllo della **tracciabilità** effettuato conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2021/771;
- c) il controllo del **bilancio della massa** effettuato conformemente all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2021/771.

REGISTRAZIONI TENUTE DAGLI OPERATORI E DAI GRUPPI DI OPERATORI

ART. 2 Reg. UE 2021/2119

2. I **documenti da conservare ai fini dei controlli** di cui al paragrafo 1, lettera a), comprendono, in particolare, i documenti attestanti che l'operatore o il gruppo di operatori ha adottato misure proporzionate e appropriate al fine di:

a) evitare gli organismi nocivi e le malattie;

b) evitare la contaminazione da sostanze o prodotti non autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848 e la commistione con prodotti non biologici.

2. NORME DETTAGLIATE PER VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI SPECIFICI

2.2. Norme relative alla raccolta di piante selvatiche

La raccolta di piante selvatiche e delle loro parti che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole è considerata produzione biologica a condizione che:

- a) per un periodo di almeno tre anni precedente la raccolta, tali aree non siano state trattate con prodotti o sostanze diversi da quelli autorizzati ai sensi degli articoli 9 e 24 per l'uso nella produzione biologica;
- b) la raccolta non comprometta l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.

Gli operatori tengono registrazioni del periodo e dell'ubicazione della raccolta, delle specie interessate e della quantità di piante selvatiche raccolte.

CERTIFICATO

ART. 35 Reg. UE 2018/848

1. Le autorità competenti oppure, ove del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo rilasciano un certificato a qualsiasi operatore o gruppo di operatori che abbia notificato la propria attività a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, e che rispetti il presente regolamento.

Il certificato:

- a) è rilasciato ove possibile in **formato elettronico**;
- b) consente almeno l'identificazione dell'operatore o del gruppo di operatori, compreso l'elenco dei membri, la categoria di prodotti coperti dal certificato e il periodo di validità;
- c) attesta che l'attività notificata è conforme al presente regolamento; e
- d) è rilasciato in conformità del modello di cui all'allegato VI.

CERTIFICATO

ART. 35 Reg. UE 2018/848

2. gli operatori e i gruppi di operatori non immettono sul mercato i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, come prodotti biologici o prodotti in conversione, a meno che non siano già in possesso di un certificato.
4. Un operatore o un gruppo di operatori non può ottenere un certificato da più di un organismo di controllo per attività svolte nello stesso Stato membro riguardo alla stessa categoria di prodotti, anche nei casi in cui tale operatore o gruppo di operatori operi in diverse fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione.

ART. 34 PAR.2 Reg. UE 2018/848

Gli operatori che vendono prodotti biologici preimballati direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale **sono esentati dall'obbligo di notifica** di cui al paragrafo 1 del presente articolo e dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 2, a condizione che non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi.

CERTIFICATO

ART. 35 Reg. UE 2018/848

8. Gli Stati membri **possono esentare dall'obbligo di essere in possesso del certificato** di cui al paragrafo 2 gli operatori che vendono prodotti biologici non imballati, diversi dai mangimi, direttamente al consumatore finale, a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi, e a condizione che:

a) tali vendite non superino 5 000 kg all'anno; (SEMPRE)

b) tali vendite non rappresentino un fatturato annuo relativo ai prodotti biologici non imballati superiore a 20 000 EUR; o

c) il costo potenziale di certificazione dell'operatore superi il 2 % del fatturato totale sui prodotti biologici non imballati venduti dall'operatore.

CERTIFICATO

ALLEGATO Reg. UE 2021/1006

Parte I: elementi obbligatori

1. Numero del documento:	2. (selezionare la casella opportuna) <ul style="list-style-type: none">• Operatore• Gruppo di operatori – Cfr. punto 9
3. Nome e indirizzo dell'operatore o del gruppo di operatori:	4. Nome e indirizzo dell'autorità competente o, se del caso, dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo dell'operatore o del gruppo di operatori e codice numerico nel caso dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo:
5. Attività dell'operatore o del gruppo di operatori (selezionare le caselle pertinenti)	
<ul style="list-style-type: none">• Produzione• Preparazione• Distribuzione/immissione sul mercato• Magazzinaggio• Importazione• Esportazione	

CERTIFICATO

ALLEGATO Reg. UE 2021/1006

6. Categorie di prodotti di cui all'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e metodi di produzione (selezionare le caselle pertinenti)

a) Vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale

Metodo di produzione:

- produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione
 - produzione durante il periodo di conversione
 - produzione biologica con produzione non biologica
-

b) Animali e prodotti animali non trasformati

Metodo di produzione:

- produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione
 - produzione durante il periodo di conversione
 - produzione biologica con produzione non biologica
-

c) Alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati

Metodo di produzione:

- produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione
 - produzione durante il periodo di conversione
 - produzione biologica con produzione non biologica
-

d) Prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati a essere utilizzati come alimenti

Metodo di produzione:

- produzione di prodotti biologici
 - produzione di prodotti in conversione
 - produzione biologica con produzione non biologica
-

CERTIFICATO

ALLEGATO Reg. UE 2021/1006

e) Mangimi

Metodo di produzione:

- produzione di prodotti biologici
- produzione di prodotti in conversione
- produzione biologica con produzione non biologica

f) Vino

Metodo di produzione:

- produzione di prodotti biologici
- produzione di prodotti in conversione
- produzione biologica con produzione non biologica

g) Altri prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/848 o non rientranti nelle categorie precedenti

Metodo di produzione:

- produzione di prodotti biologici
- produzione di prodotti in conversione
- produzione biologica con produzione non biologica

Il presente documento è stato rilasciato in conformità del regolamento (UE) 2018/848 per certificare che l'operatore o il gruppo di operatori (selezionare l'opzione opportuna) rispettano tale regolamento.

7. Data, luogo:

Nome e firma per conto dell'autorità competente o, se del caso, dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo che ha emesso il certificato:

8. Certificato valido dal.....[inserire data] al.....[inserire data]

CERTIFICATO

ALLEGATO Reg. UE 2021/1006

Parte II: elementi specifici opzionali

Uno o più elementi da compilare se così deciso dall'autorità competente o, se del caso, dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo che rilascia il certificato all'operatore o al gruppo di operatori a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848.

1. Repertorio dei prodotti

Nome del prodotto e/o codice della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*) per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848	<input type="checkbox"/> Biologico <input type="checkbox"/> In conversione

2. Quantitativo di prodotti

Nome del prodotto e/o codice NC di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848	<input type="checkbox"/> Biologico <input type="checkbox"/> In conversione	Quantitativo stimato in chilogrammi, litri o, se del caso, in numero di unità

CERTIFICATO

ALLEGATO Reg. UE 2021/1006

3. Informazioni sui terreni

Nome del prodotto	<input type="checkbox"/> Biologico <input type="checkbox"/> In conversione <input type="checkbox"/> Non biologico	Superficie in ettari

4. Elenco dei locali o delle unità in cui si svolge l'attività dell'operatore o del gruppo di operatori

Indirizzo o geolocalizzazione	Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5

CERTIFICATO

ALLEGATO Reg. UE 2021/1006

5. Informazioni riguardanti la/e attività svolte dall'operatore o dal gruppo di operatori e se sono svolte per fini propri o in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore, laddove l'appaltatore rimane responsabile della/e attività svolte

Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5	<input type="checkbox"/> Svolgere la/e attività per fini propri <input type="checkbox"/> Svolgere la/e attività in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore, laddove l'appaltatore resta responsabile della/e attività svolte

6. Informazioni sulla/e attività svolte da appaltatori terzi a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848

Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5	<input type="checkbox"/> L'operatore o il gruppo di operatori rimane responsabile <input type="checkbox"/> L'appaltatore terzo è responsabile

CERTIFICATO

ALLEGATO Reg. UE 2021/1006

7. Elenco degli appaltatori che svolgono attività per conto dell'operatore o del gruppo di operatori a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, di cui l'operatore o il gruppo di operatori rimane responsabile per quanto riguarda la produzione biologica e di cui non ha trasferito la responsabilità all'appaltatore

Nome e indirizzo	Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5

8. Informazioni sull'accREDITAMENTO dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848

- a) nome dell'organismo di accreditamento;
- b) hyperlink al certificato di accreditamento.

9. Altre informazioni»

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

TRIFILETTI ROBERTO

Responsabile Controllo e Certificazione

Produzione Biologiche Suolo e Salute

+39 346.5732768

rccbio@suoloesalute.it

www.suoloesalute.it

